



# **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**

**PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R**

---

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. ATTO 45**

**SEDUTA DEL 29/12/2021 ORE 18:30**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

### **ADUNANZA DI Prima SEDUTA pubblica ordinaria**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| <b>Consigliere</b>   | <b>Pres</b> | <b>Ass</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Pres</b> | <b>Ass</b> |
|----------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| RAFFAELLA DEVINCENZI | X           |            | BERNINI ALESSIA    | X           |            |
| TARASCONI EDOARDO    | X           |            | CAGNIN ANDREA      | X           |            |
| GALLONI MARCO        | X           |            | NOTARI LUIGI       | X           |            |
| BERGONZANI DANIELE   | X           |            | CORRADI STEFANO    |             | X          |
| ZANNI EMMANUEL       | X           |            | DE PALMA LUCIO     |             | X          |
| CADONICI AMILCARE    | X           |            | UGOLOTTI ROBERTA   | X           |            |
| PIAZZA ALBERTO       | X           |            |                    |             |            |

Partecipa Il Segretario Verbalizzante Marco Arduini che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Raffaella Devincenzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



# **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**

**PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R**

---

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

Consiglieri presenti all'appello iniziale n. 11

Consiglieri assenti all'appello iniziale n. 2 ( Corradi – De Palma )

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2020 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- **ALIQUOTA 4 per mille abitazione principale nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**
- **ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, (con esclusione della categoria D/5 -banche e istituti di credito- e degli immobili strumentali agricoli questi ultimi esenti dal 1 gennaio 2014)**
- **ALIQUOTA 5,7 mille per gli immobili nella categoria catastale C/1**
- **ALIQUOTA 10,1 per mille per gli immobili in categoria D/5 - banche e istituti di credito**
- **ALIQUOTA 10,1 per mille tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**
- **ALIQUOTA zero per mille fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**
- **ALIQUOTA zero per mille fabbricati rurali ad uso strumentale**
- Nonché le seguenti Detrazioni:
- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:



# **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**

**PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R**

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

## **Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle



# COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

**Ritenuto necessario**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 confermando le aliquote già stabilite con la surrichiamata delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2020;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 28.7.2020 con decorrenza 01.01.2020;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri:

- *favorevole, da parte del Responsabile del Finanziario Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;*
- *favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;*

Uditi i seguenti interventi:

Esponde la Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Roberta Ferzini. Afferma che sono state confermate le misure attualmente in vigore.

Il consigliere Notari chiede se non si poteva abbassare l'aliquota delle seconde case. Afferma che la legge che entrerà in vigore sistemerà un po' le cose. Asserisce che vi sono diverse residenze false che fanno sì che non vengano pagate le tasse.

Il Sindaco risponde che l'Amministrazione ha favorito le attività commerciali del territorio. In merito alla 2° casa afferma che come aliquota il Comune di Neviano degli Arduini è all'undicesimo posto e che l'aliquota del 10,1% è molto bassa rispetto ad altri Comuni. Afferma altresì che si sta procedendo alle verifiche delle false residenze.



# **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**

**PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R**

La Ragioniera afferma che il gettito Imu del Comune pari a un milione di Euro è determinato dalle seconde case e negozi. Abbassare l'aliquota delle seconde case significa trovare le risorse da altre parti.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 ( Notari ) espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

1) di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **ALiquota 4 per mille abitazione principale nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**
- **ALiquota 7,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, (con esclusione della categoria D/5 -banche e istituti di credito- e degli immobili strumentali agricoli questi ultimi esenti dal 1 gennaio 2014)**
- **ALiquota 5,7 mille per gli immobili nella categoria catastale C/1**
- **ALiquota 10,1 per mille per gli immobili in categoria D/5 - banche e istituti di credito**
- **ALiquota 10,1 per mille tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**
- **ALiquota zero per mille fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**
- **ALiquota zero per mille fabbricati rurali ad uso strumentale**

Nonché le seguenti Detrazioni:

Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante è divisa in parti uguali tra i soggetti proprietari che vi risiedono.

2) di dare atto che restano applicabili le riduzioni a carattere obbligatorio in materia di IMU, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, quali:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale agevolazione dovrà



# **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**

**PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R**

- 
- essere dichiarata attraverso la presentazione al Comune del modello dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
  - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti Organo Politico;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con voti favorevoli n. 10, Astenuti n. 1 ( Notari) espressi da n° 11 consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti.



# ***COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI***

***PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R***

---

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Raffaella Devincenzi

Il Segretario Verbalizzante  
Marco Arduini